

16715/11  
R.G. 13946/2009

Prov. 5758/11  
Rep. 12221/11

16715



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III° Civile

riunito in camera di consiglio è così composto:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| dott.ssa Elena Raganelli       | Presidente       |
| dott. Marco Vannucci           | Giudice          |
| dott.ssa Antonella Dell'Orfano | Giudice Relatore |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 13946/2009 R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza collegiale dell'8.6.2011

promossa da

██████████ elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Luca Giacobbe, che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto di citazione ed alla comparsa conclusionale

AD

-ATTORE-

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Umberto Morera, che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce alla citazione passiva

-CONVENUTA-

OGGETTO: intermediazione mobiliare

Conclusioni

All'udienza di discussione dell'8.6.2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

Svolgimento del processo

Per lo svolgimento del processo ci si riporta, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5, all'atto di citazione, alla memoria di costituzione e risposta delle parti convenute, nonché agli atti depositati dalle parti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. legisl. 5/03.

## Motivi della decisione

Con la citazione introduttiva, ritualmente notificata alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche semplicemente la Banca), [REDACTED] chiese l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa in violazione delle norme imperative di cui al TUIF e del regolamento Consob 11522/98 ed in relazione all'art. 1418 c.c. e per l'effetto condannare la società convenuta: alla restituzione integrale della somma di euro 97.289,16 per l'acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers e della somma di euro 8.162,26 per la minusvalenza determinata dalla vendita delle obbligazioni Goldman Sachs oltre interessi rivalutazione monetaria o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa, sulla base della documentazione depositata; al risarcimento del danno morale e/biologico ed esistenziale che si indica in via equitativa in euro 20.000,00. IN SUBORDINE, riconoscere e dichiarare l'annullamento dei medesimi contratti ai sensi dell'art. 1427 c.c. condannando per l'effetto la convenuta alla restituzione integrale della somma di euro 97.289,16 per l'acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers e della somma di euro 8.162,26 per la minusvalenza determinata dalla vendita delle obbligazioni Goldman Sachs oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno morale e/biologico ed esistenziale che si indica in via equitativa in euro 20.000,00. VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della Convenuta per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della collocazione delle obbligazioni e risolvere il contratto di acquisto nonché per l'effetto condannare la Convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno pari alle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno morale e/biologico esistenziale che si indica in via equitativa in euro 20.000,00".

Si costituiva in giudizio la Banca che contestava in fatto e diritto quanto dedotto ed argomentato da parte attrice, evidenziando la correttezza dell'operato della Banca alla luce delle norme richiamate dalla stessa attrice, concludendo dunque il rigetto della domanda; chiedeva inoltre, in caso di accoglimento delle domande avversarie "di nullità, di annullamento o di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli" per cui è causa la restituzione alla Banca dei predetti titoli, delle cedole percepite e dei rimborsi "percepiti e percipiendi e di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli"; in caso di accoglimento della domanda risarcitoria chiedeva di determinare il danno risarcibile tenendo

conto:" (i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa; (ii) delle cedole percepite; (iii) del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, f'gs. n. 461/97, nella misura del 12,5%; (iv) dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi; (v) della condotta colposa dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 cod civ.; (vi) della disposizione di cui all'art. 1225 cod civ. in caso di esclusione del dolo".

L'attore, nell'istanza di fissazione di udienza, ha così formulato, in via definitiva, le proprie conclusioni: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa in violazione delle norme imperative di cui al D.Lgs. 58/98 e dei regolamenti di attuazione emanati dalla Consob ed in relazione all'art. 1418 c.c. e per l'effetto condannare la società convenuta: (i) a risarcire al Sig. [REDACTED] la somma complessiva di € 105.451,42, di cui € 97.289,16 corrispondenti al capitale investito in obbligazioni Lehman Brothers e non più recuperabile, ed € 8.162,26 corrispondenti alla minusvalenza determinata dalla necessità di disfarsi delle obbligazioni Goldman Sachs prima della scadenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa, sulla base della documentazione depositata; (ii) a risarcire al Sig. [REDACTED] gli ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, che si quantificano in via equitativa in complessivi € 20.000,00; IN SUBORDINE, dichiarare l'annullamento dei medesimi contratti ai sensi dell'art. 1427 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta: (i) a risarcire al Sig. [REDACTED] la somma complessiva di € 105.451,42, di cui € 97.289,16 corrispondenti al capitale investito in obbligazioni Lehman Brothers e non più recuperabile, ed € 8.162,26 corrispondenti alla minusvalenza determinata dalla necessità di disfarsi delle obbligazioni Goldman Sachs prima della scadenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa, sulla base della documentazione depositata; (ii) a risarcire al Sig. [REDACTED] gli ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, che si quantificano in via equitativa in complessivi € 20.000,00; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Convenuta per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta: (i) a risarcire al Sig. [REDACTED] la somma complessiva di € 105.451,42, di cui € 97.289,16 corrispondenti al capitale investito in obbligazioni Lehman Brothers e non più recuperabile, ed € 8.162,26 corrispondenti alla minusvalenza determinata dalla necessità di disfarsi delle

obbligazioni Goldman Sachs prima della scadenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa, sulla base della documentazione depositata; (ii) a risarcire al Sig. ██████ gli ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, che si quantificano in via equitativa in complessivi € 20.000,00".

In via preliminare va accolta l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla Banca nella "memoria di controreplica" depositata in data 23.10.2009, relativamente alla tardività della produzione documentale effettuata da parte attrice in allegato alla "seconda memoria di replica" depositata in data 23.9.2009.

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, d.lvo 5/2003, l'attore, dopo la memoria ex art. 6 d.lvo 5/2003, laddove l'esigenza di articolare nuovi mezzi istruttori non sorga dalle difese innovative svolte dal convenuto nella seconda memoria difensiva - ipotesi che non ricorre nel presente caso -, può svolgere con l'ulteriore replica unicamente mere argomentazioni difensive ovvero precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte.

Va invece respinta l'eccezione sollevata dalla Banca, ai sensi dell'art. 13, 4° comma, d.lvo 5/2003, nella memoria di replica ex art. 7 d.lvo 5/2003 depositata in data 23.10.2009, di inammissibilità della tardiva modificazione, nella "seconda memoria di replica" di parte attrice depositata in data 23.9.2009, delle domande già proposte in "via ulteriormente subordinata".

Occorre infatti evidenziare che nella seconda memoria difensiva la Banca aveva contestato all'attore l'inammissibilità della domanda di risoluzione proposta; la rinuncia da parte dell'attore alla suddetta domanda e la limitazione delle proprie richieste al risarcimento dei danni devono ritenersi, pertanto, attività difensive consequenziali alle difese innovative della Banca nella prima memoria di replica ex art. 7 d.lvo 5/2003.

Ciò posto, nel merito si osserva che non possono trovare accoglimento le domande di nullità e di annullamento dei contratti di acquisto dei titoli (obbligazioni Lehman Brothers 15 4% e Goldman Sachs 5/15 4%) conclusi dall'attore con la Banca convenuta in date comprese tra il 14.4.2005 ed il 10.12.2007 (cfr. ordini di acquisto delle predette obbligazioni, doc. 3-4 fasc. attore).

Quanto alla prima domanda, è d'uopo ribadire, come enunciato con chiarezza anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007), che la lamentata violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione

dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.

E' parimenti infondata la domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c. in quanto, anche laddove fosse ravvisato un errore essenziale riconoscibile nelle operazioni di acquisto dei titoli in questione, l'azione di annullamento sarebbe comunque infondata avendo l'attore percepito per qualche tempo gli interessi dall'acquisto dei suddetti titoli (circostanza allegata dalla Banca, sulla quale l'attore nulla ha replicato), ragion per cui l'investimento nelle obbligazioni Lehman Brothers e Goldman Sachs ha avuto piena e normale esecuzione. Ciò esprime la volontà della parte di convalidare tacitamente il negozio annullabile, ai sensi dell'art. 1444 c.c. (5)

In ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento da parte della Banca agli obblighi informativi cui essa è tenuta ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 58 e dei regolamenti Consob n. 11522/1998 e nr. 16190/2007 (vigenti *ratione temporis*) deve inoltre rilevarsi quanto segue.

L'attore ha dedotto l'inadempimento della Banca alla c.d. *suitability rule*, in base alla quale essa avrebbe dovuto informarlo della non adeguatezza degli investimenti, con la conseguenza che sarebbe responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati") e lett. b (che impone di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati") del T.U.F.

Orbene la Banca ha dato prova di aver acquisito, in data 18.6.2003, all'atto della stipula del contratto quadro di intermediazione mobiliare, prima delle operazioni finanziarie in oggetto, le notizie relative alla definizione del profilo di investimento del cliente (cfr. "questionario per l'investitore in strumenti

finanziari"; doc. 1 fasc. Banca) e di aver consegnato, in pari data, allo stesso, come prescritto dall'art. 28, 1° comma lett. b) reg. Consob previgente, il "documento sui rischi generali degli investimenti" (cfr. doc. 1 fasc. Banca).

Con riferimento al modulo, sottoscritto dall'Istante in ottemperanza al disposto dell'art. 28, 1° comma, lett. a), del Regolamento CONSOB previg. al fine di fornire informazioni sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua situazione finanziaria, si rileva che l'attore ebbe a dichiarare, quanto agli obiettivi di investimento, una "prevalenza rivalutabilità rapportata al rischio oscillazione corsi" (obiettivi tra i più speculativi, avendo un grado pari a 6 in una scala da 1 a 6), nonché "esperienza finanziaria approfondita" e "propensione al rischio alta", rifiutandosi invece di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria (cfr. doc. 1 fasc. Banca).

Risulta quindi con tutta evidenza che, al momento della contrattazione dei titoli in oggetto, l'attore era nella condizione di oggettiva preparazione ed esperienza in materia; pur non valendo infatti i predetti elementi a farlo considerare operatore qualificato ex art. 31 reg. Consob prev. (nel qual caso non potrebbero trovare applicazione le norme di cui agli artt. 27, 28 e 29 reg. Consob prev.) o un cliente professionale ai sensi dell'art. 26 Reg. Consob vig., non emergendo dagli atti di causa la sussistenza in capo all'attore di tutti i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dal D.M. 11-11-1998 n. 468, essi consentono comunque di escludere che l'attore possa considerarsi un risparmiatore del tutto ignaro dei meccanismi del mercati mobiliari.

Tenuto conto di tutte le predette emergenze processuali appare evidente che il cliente era non solo in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assumeva in quanto dalla tipologia degli investimenti sopra menzionati, ma che aveva inoltre una propensione al rischio definibile come alta ed una preferenza per investimenti di tipo speculativo.

In considerazione di ciò e dell'avvenuta consegna sia del modulo di cui all'art. 28, 1° co. lett. b Reg. cit. previg., sia degli altri allegati al contratto quadro di intermediazione mobiliare sopra menzionati, deve escludersi che all'Istante non fossero state fornite sufficienti ed idonee informazioni sull'acquisto dei titoli oggetto di causa in quanto già in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Pertanto, ad ulteriore conferma delle predette considerazioni, va posto in evidenza che l'assunto attoreo si sviluppa secondo la sequenza dei seguenti eventi eziologicamente rilevanti: inadempimento imputabile alla Banca-intermediaria dell'obbligazione avente ad oggetto l'informazione dovuta *ex lege*,

conseguente ignoranza su elementi determinanti per la valutazione della convenienza economica dell'affare (cioè per la valutazione della rischiosità dell'investimento), conseguente stipula del contratto di compravendita dei titoli in questione a seguito di ordine scritto impartito alla Banca e contestuale esecuzione al prezzo indicato dall'attore, perdita di valore delle obbligazioni Goldman Sachs e *default* della società emittente Lehman Brothers con conseguente mancato accredito degli interessi maturati sulle cedole scadute e degli interessi maturandi nonché perdita del capitale da restituirsi alla data di scadenza dei titoli.

Orbene, la rilevanza causale della condotta omissiva deve essere verificata mediante un giudizio controfattuale operato in base a prognosi postuma, così da verificare - secondo un criterio di elevata certezza probabilistica - che l'evento (compravendita) non si sarebbe verificato ove l'informazione omessa fosse stata invece regolarmente fornita all'investitore. Tale indagine, compiuta alla stregua delle evidenze documentali, non può dunque che avere esito negativo in considerazione del "profilo virtuale" dell'investitore desumibile dagli elementi di valutazione concernenti la situazione patrimoniale e le qualità soggettive dell'investitore di cui alla scheda finanziaria del cliente, che induceva la Banca ad orientarsi verso una propensione di rischio spiccatamente speculativa anziché "media". Tale circostanza consente di ritenere che con riferimento ai titoli acquistati - a prescindere se essi possano peraltro essere ritenuti tutti o meno destinati ad investitori "speculativi" ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali - sia comunque esclusa l'efficienza causale di ogni eventuale condotta omissiva della Banca concernente la denunciata mancata informazione sulla natura delle suddette operazioni con omessa segnalazione di inadeguatezza, in base alle disposizioni del Reg. Consob previg. delle operazioni rispetto al danno patrimoniale (determinato dalla perdita delle somme investite).

Parimenti non sussisteva, in virtù dell'art. 42 Reg. Consob vig. alcun obbligo, per la Banca, di segnalare al cliente l'appropriatezza o meno delle operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del cit. Regolamento, avendo l'attore ricevuto dalla Banca un servizio di negoziazione di strumenti finanziari e non di consulenza (quest'ultimo ha invero dichiarato di aver acquistato i predetti titoli dalla Banca senza far riferimento ad alcuna consulenza prestata da quest'ultima nelle suddette operazioni); è noto che nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, gli intermediari, infatti, devono solo verificare che egli abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per

comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta, il che è pienamente dimostrato, nel caso di specie, dalle dichiarazioni, innanzi trascritte, rese dall'attore al momento della stipula del contratto quadro di intermediazione mobiliare.

Va tuttavia evidenziato che l'attore ha altresì lamentato, nei confronti della Banca, il mancato adempimento dell'obbligo di informazione cd. continuativa in ordine all'andamento dei titoli Lehman Brothers e Goldman Sachs dallo stesso acquistati.

Sul punto il Tribunale, rimeditando la propria giurisprudenza, ritiene che in forza dei contratti di negoziazione conclusi *inter partes* non gravava sull'intermediario alcun obbligo specifico di attivarsi per favorire il disinvestimento dei titoli in ipotesi di verosimile *default* o notevole perdita di valore degli stessi.

L'attività di negoziazione consiste, invero, in un servizio di investimento mediante il quale la Banca riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di titoli e dà esecuzione a detto ordine; di fronte a simile rapporto contrattuale la Banca non è tenuta, quindi, ad informare il cliente di eventi successivi all'operazione di compravendita, in quanto con la compravendita terminano gli obblighi assunti contrattualmente dalla Banca verso il cliente (trattasi di obbligazione di mezzi e non di risultato).

Non esisteva, dunque, per la Banca alcun obbligo di monitoraggio dei titoli e di informazione sull'andamento degli stessi, in quanto siffatti obblighi sono configurabili unicamente in ipotesi di gestione patrimoniale in forza dell'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 54 Reg. Consob n. 16190/2007.

Pur in assenza di ogni indicazione formale negli ordini di borsa prodotti da entrambe le parti, la Banca ha tuttavia riconosciuto di aver assunto, nei confronti dell'attore, con riguardo all'acquisto delle obbligazioni *Lehman Brothers*, incluse nel cosiddetto "ELENCO PATTI CHIARI", "l'obbligo ... di avvisare l'investitore ... allorché il titolo fosse stato escluso dall'Elenco ... in caso di peggioramento oltre limiti prefissati di parametri Internazionali di misurazione (RATING e VAR)" (cfr. pag. 10 memoria ex art. 7 d.lvo 5/2003 depositata in data 20.7.2009); in particolare, in caso di aumento del rischio "modesto", il cliente sarebbe stato informato "al primo estratto conto successivo o comunicazione periodica della Banca", in caso di aumento del rischio "rilevante", qualora il titolo fosse passato "dall'area del basso rischio a un livello di rischio significativo", il cliente sarebbe stato informato "entro 2 giorni" (cfr. pag. 25 Guida Pratica Patti Chiari).

Orbene, dall'esame della "Guida Pratica" relativa alle obbligazioni incluse nell'Elenco Patti Chiari ( cfr. doc. 5 fasc. attore) emerge che le Banche aderenti al Consorzio Patti Chiari avevano assunto, nei confronti dei propri clienti, l'obbligo di avvisare il cliente in caso di uscita del titolo dall'Elenco a causa dell'abbassamento del rating sotto la soglia A- o se le oscillazioni del prezzo del titolo avessero fatto <<salire il "valore a rischio" oltre il valore soglia">>, corrispondente ad una riduzione di valore superiore all'1% su base settimanale (cfr. pagg. 19, 23 e 25 Prospetto).

Con riguardo a tali obblighi informativi occorre allora evidenziare che l'attore si è del tutto sottratto all'onere di specifica allegazione dei fatti che avrebbero determinato l'inadempimento di controparte.

Nulla è stato infatti prospettato circa l'abbassamento del grado di *rating* o l'innalzamento, oltre il "valore soglia", del VAR delle predette obbligazioni prima del loro *default* (avvenuto in data 15.9.2008, quando la Lehman Brothers Holding Inc. richiese alla US Bankruptcy Court di New York l'ammissione al Chapter 11, cioè alla procedura di fallimento pilotato prevista dalla legge statunitense, dichiarando così il proprio stato di insolvenza).

La comunicazione, inviata dalla Banca all'attore, in data 6.10.2008 (cfr. doc. 7 fasc. attore), circa la variazione del livello di rischio delle suddette obbligazioni (<<Le comunichiamo che il titolo ... non fa più parte dell'elenco delle Obbligazioni a basso rendimento "PATTI CHIARI" ed ha registrato una significativa variazione di rischio>>), anche se tardiva rispetto alla data del *default*, non può, inoltre, in ogni caso ritenersi produttiva di un danno nei confronti dell'attore non avendo quest'ultimo dimostrato la possibilità di un effettivo disinvestimento delle suddette obbligazioni successivamente al fallimento dell'emittente.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono le domande proposte dall'attore nei confronti della Banca vanno pertanto integralmente respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in difetto di notula, come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dalla vigente Tariffa, tenendo conto della natura e del valore della controversia (con riferimento alla somma domandata da parte attrice per l'individuazione dello scaglione di riferimento), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dalla difesa della Banca, compreso il rimborso forfetario delle spese generali di cui alla tariffa professionale, credito che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al

professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (cfr. Cass. n. 4209/2010, 23053/2009, 8238/2007, 146/2006, 20321/2005, 603/2003).


P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. 13946/2009, in contraddittorio fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:


- rigetta le domande proposte da [REDACTED] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- condanna l'attore al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in € 30,00 per spese, € 1.900,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III° sezione civile del Tribunale, il giorno 14.6.2011.

IL GIUDICE ESTENSORE  
(Antonella Dell'Orfano)



IL PRESIDENTE  
(Elena Raganelli)



TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione 3° Civile

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 10.7.105.2011

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA  
CANCELLIERE C1  
Dott.ssa Pia Carmela Fusco